

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 12 novembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1

¹ L'importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 148 200 franchi all'anno e a 406 franchi al giorno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

12 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 832.202

